


Publicato il 25/11/2022



N. 03067/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2022, proposto da Pietro Nicolosi, Paolo Nicolosi, Maria Nicolosi e Casimiro Nicolosi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Fianchino e Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acireale, rappresentato e difeso dagli avvocati Agata Senfett e Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

avverso

il silenzio del Comune di Acireale sulla diffida n. 0039805 in data 10 maggio 2022, con cui è stata richiesta l'adozione di un formale provvedimento di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all'area di proprietà degli interessati (censita in catasto al Foglio 55, particelle 171, 465, 515 e 521) a seguito della decadenza del vincolo espropriativo - secondo la prospettazione dei ricorrenti - di Piano Regolatore Generale per l'inutile decorso del termine quinquennale.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Si precisa che la presente decisione, come previsto dall'art. 117, secondo comma, c.p.a., viene redatta in forma semplificata;

Si osserva, quindi, quanto segue.

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio del Comune di Acireale sulla diffida n. 0039805 in data 10 maggio 2022, con cui è stata richiesta l'adozione di un formale provvedimento di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all'area di loro proprietà (censita in catasto al Foglio 55, particelle 171, 465, 515 e 521) a seguito della decadenza del vincolo espropriativo - secondo la prospettazione degli interessati - di Piano Regolatore Generale per l'inutile decorso del termine quinquennale.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Acireale è stato approvato dalla Regione con decreto assessoriale n. 1270 del 4 novembre 2003 che, conseguentemente, il vincolo in questione è scaduto.

Secondo pacifica giurisprudenza la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica (cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 4/2018 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, II, n. 2159/2010).

Il Comune ha osservato che nel caso di specie il vincolo di cui si tratta presenta natura conformativa e non espropriativa.

Tale circostanza non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere

sull'istanza degli interessati, la quale non può, invero, giudicarsi manifestamente infondata o inammissibile, posto che, come osservato dallo stesso Comune, la natura conformativa del vincolo sarebbe desumibile dalla "più recente giurisprudenza", sicché, da un lato, non può affermarsi che la relativa questione sia assolutamente pacifica e, dall'altro, l'art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990 stabilisce, comunque, che, se l'Amministrazione ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento va, comunque, concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Pertanto, il Comune ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (non necessariamente di accoglimento dell'istanza degli interessati di attribuzione di una nuova destinazione urbanistica all'area di loro proprietà).

Il ricorso appare, quindi, fondato e deve, conseguentemente, ordinarsi al Comune intimato di pronunciarsi sull'istanza degli interessati nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

Deve precisarsi che il mancato adempimento dell'Amministrazione può integrare il reato di cui all'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio), sicché, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., il Tribunale sarà costretto a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica;

E' opportuno nominare sin da ora quale commissario "ad acta", per l'ipotesi di persistente inadempienza dell'Amministrazione, il Responsabile dell'Area Tecnica, Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Giarre, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'ufficio, il quale provvederà nel successivo termine di giorni sessanta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della particolare semplicità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Acireale di concludere il procedimento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2) per l'ipotesi di persistente inadempienza dell'Amministrazione si nomina quale commissario "ad acta" il Responsabile dell'Area Tecnica, Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Giarre, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'ufficio, il quale provvederà nel successivo termine di giorni sessanta; 3) condanna il Comune di Acireale alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.250,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

Salvatore Accolla, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO